

STATUTO

Art. 1- COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Culturale ESSADAKA APS " C.F.:/ P.IVA 92176560347)

Art. 2. SEDE

2.1. L'associazione ha sede legale a Collecchio (Pr) in via 8 Marzo n. 22 -cap 43044..

2.2. L'associazione potrà istituire sezioni distaccate nell'ambito del suo territorio, sezioni che saranno disciplinate dalle norme del presente statuto.

2.3. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta..

Art. 3 STATUTO

3.1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017 n.117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 EFFICACIA DELLO STATUTO

4.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art.5 FINALITA' ED ATTIVITA'

5.1 L'associazione è apolitica e priva di qualsiasi scopo di lucro, svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento attività di promozione culturale , etica, e spirituale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rimanendo escluse le finalità tipiche delle organizzazioni di natura religiosa confessionale o finalizzate al proselitismo religioso.

5.2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono

- Promozione della cultura della legalità , della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa;
- Favorire e rendere effettivo l'inserimento dei musulmani e non e della comunità islamica nella società italiana, facendo salva la loro fede, identità, tradizione, cultura ed educazione;
- Collaborare con altre associazioni ed enti organizzando manifestazioni e dibattiti intesi a favorire gli scambi culturali, avvalendosi, per questo fine, della stampa e di ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione;
- Promuovere l'instaurazione di rapporti e dialoghi con le altre confessioni religiose e credenze, e con altri soggetti sociali anche laici.

5.3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

5.4. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali, ed ai principi dell'ordinamento comunitario, internazionale e del diritto italiano, sono espressamente vietate.

5.6 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs.117/2017.

Art. 6 RISORSE ECONOMICHE.

6.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
-

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni.

Art.7 I BENI

7.1 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 8 SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

8.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, musulmane e non che siano maggiori di età, purché tutti condividano gli scopi dell'Associazione, che ne facciano richiesta all'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva comunicazione.

8.2 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

8.3. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite..

8.4. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

8.5. I soci receduti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare

alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, inoltre le quote sociali sono intrasferibili.

Art.9 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

9.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto, votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore, è dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art.10 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

10.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in modo alcuno, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

11.1.L'assemblea

11.2. organo di amministrazione;

11.3. Il Presidente;

11.4. Il Tesoriere;

11.5. Collegio dei Probiviri.

11.6 . Organo di controllo

11.7 Organo di revisione.

ASSEMBLEA

11.1.l'assemblea è composta dagli associati dell'associazione , iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

. In sede ordinaria:

* L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

* delibera, in prima convocazione a maggioranza e alla presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli intervenuti;

. In sede straordinaria:

* è convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

* delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto - che non potranno essere comunque in contrasto con gli scopi sociali, con la cultura islamica, con la Legge Italiana e le norme comunitarie e internazionali con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

* determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

11.2. l'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' composto da 5 a 6 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, i quali rimarranno in carica per anni 4 (quattro). Il numero dei suoi membri verrà stabilito in occasione di ogni elezione, ed al suo interno verranno eletti un Presidente, che è anche il Presidente dell'associazione, un Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e due Consiglieri. E' validamente costituito

quando è presente la maggioranza dei componenti, nel caso sia composto da tre membri è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

11.2. l'organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri del medesimo. E' convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni.

11.2. Il Segretario, che è anche Segretario della associazione, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea e dell'organo di amministrazione; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento della Amministrazione della associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dell'organo di amministrazione, nonché del libro degli aderenti alla associazione. Si applica l'art. 2382 de codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
 - attua le delibere dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

11.2. il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza.

11.2 Ciascun consigliere può rinunciare al suo incarico dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dell'Organo di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea.

IL PRESIDENTE

11.3.1. Il Presidente, è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'organo di amministrazione, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione, ne è l'esclusivo portavoce, è l'unico autorizzato a parlare in nome e per conto dell'Associazione, e dirige le attività della stessa; convoca e presiede l'Organo di controllo e sovrintende all'attuazione delle delibere assunte; si occupa altresì delle pubbliche relazioni con le Istituzioni Locali e con il mondo professionale; in caso di temporaneo impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano, salvo delega speciale espressa dal Presidente.

11.3. Il Presidente, inoltre:

- * può delegare un altro membro dell'organo di amministrazione per il compimento di singoli atti e per determinati compiti o funzioni;

- * è autorizzato, congiuntamente con il Tesoriere e i Consiglieri, a stipulare con qualunque Istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all'Associazione, nonché a stipulare convenzioni;

- * è autorizzato, altresì, a compiere, in esecuzione di apposita deliberazione dell'organo di amministrazione, tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti e quelle dirette all'acquisto della personalità giuridica. Inoltre almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

IL TESORIERE

11.4. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, custodisce somme e valori dell'Associazione, cura la gestione della cassa dell'associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo per la presentazione alla Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.5 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea, non facenti parte dell'organo di amministrazione decide definitivamente, senza formalità di procedura, su eventuali controversie insorte tra gli Organi, tra i Soci e tra questi e l'Associazione per questioni riguardanti l'attività sociale e su eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno. In ogni caso è fatto salvo il diritto a ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ORGANO DI CONTROLLO

11.6 l'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/ 2017. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e su suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.7 E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 12. LIBRI SOCIALI

12.1 l'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 13 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

13.1. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno, decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

13.2. Il Bilancio Preventivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il 28 febbraio di ogni anno.

13.3. Il Bilancio Consuntivo, accompagnato da una relazione di cassa, reso pubblico mediante affissione nei locali della sede, dovrà essere sottoposto entro quattro mesi all'approvazione dell'Assemblea. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

13.4 il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

13.5. In caso di raggiungimento delle soglie di legge l'organo competente a porre in essere gli adempimenti connessi al bilancio sociale sarà individuato nel Collegio dei Probiviri.

13.6. E' diritto in capo ai soci/associati di esaminare i libri sociali secondo quanto stabilito dall'art. 2421 c.c. e di ottenere estratti.

Art. 14 AVANZI DI GESTIONE

14.1. l'associazione ha il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste..

Art. 15 PERSONALE RETRIBUITO

15.1. 1 L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 16 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa..

Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

17.1. L'Assemblea generale o straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci, provvede anche alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà avvenire a favore di Enti, Associazioni ed Organizzazioni Islamiche ONLUS e non, comunque non lucrative e di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 18 LEGGE APPLICABILE

Per la disciplina di tutto ciò che non si è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Il Presidente.



Agenzia di Promozione Sociale
Ufficio Territoriale

REG. - 8 LUG. 2019

N° 3502



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI " Associazione Culturale
Essadaka".**

Oggi venticinque giugno duemiladiciannove (25.06.2019), a Collecchio (Pr), in via 8 Marzo 22, alle ore 18.30, si è riunita " in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci di " Associazione Culturale Essadaka", C.F.: 92176560347, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Apportare le modifiche allo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Parma il primo agosto duemiladiciassette (01.08.2017) N. 3951, redigendone uno conforme alle indicazioni fornite a seguito della Circolare relativa agli adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo Settore (d.Lgs.n. 117/2017 e succ.mod.) ed in particolare provvedere ad inserire nella denominazione l'acronimo APS.

Sono presenti n. 26# (ventisei) soci su di un totale di 26 (ventisei) soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'Assemblea, peraltro già Presidente, il socio sig. Rahmoune Mustapha nato in data 01.01.1968 ad Ouled Bourrahmoune (Marocco), e da Segretario il socio Fahim Seghir nato il 24.12.1966 a Beni Amir Est (Marocco). Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo ed unico punto dell'ordine del giorno il Presidente fa presente la necessità di modificare lo Statuto e renderlo conforme alla Circolare relativa agli adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo Settore (d.Lgs.n. 117/2017 e succ.mod.) ed in particolare provvedere ad inserire nella denominazione l'acronimo APS. .

L'assemblea procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente dichiara che l'assemblea all'unanimità ha deliberato la volontà di redigere un nuovo Statuto che sia conforme alla Circolare relativa agli adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo Settore (d.Lgs.n. 117/2017 e succ.mod.) ed in particolare provvedere ad inserire nella denominazione l'acronimo APS , come da bozza di cui si dà lettura.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo chiesto altri la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione avvenuta all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00

Il Segretario

Il Presidente

